

*Sentenza n. 19050 del 25 settembre 2015 (ud 9 ottobre 2014) - della
Cassazione Civile, Sez. V - Pres. DI IASI Camilla - Est. GRECO Antonio - Pm.
DEL CORE Sergio*

-
-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla	- Presidente	-
Dott. VIRGILIO Biagio	- Consigliere	-
Dott. GRECO Antonio	- rel. Consigliere	-
Dott. CIGNA Mario	- Consigliere	-
Dott. IOFRIDA Giulia	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata
e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata
in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

AREA PAVIMENTI spa, rappresentata e difesa dall'avv. URSO EMANUELE e
dall'avv. Bruno Biscotto, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Roma alla via G. Pisanelli n. 40;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli
Venezia Giulia n. 92/10/08, depositata l'11 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre
2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l'avvocato dello Stato Paolo Marchini per la ricorrente e l'avv.
Lucia Scognamiglio per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l'inammissibilità per difetto di interessè
o per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Friuli Venezia Giulia che, rigettandone l'appello, ha confermato la
deducibilità dei costi sostenuti dalla spa HMKU ITALIA, poi incorporata
nella spa Area Pavimenti, per la retribuzione del lavoro dipendente prestato
da A.V., in aggiunta al compenso a lui erogato quale componente del
consiglio di amministrazione della società, ed ha così escluso la violazione
del principio di inerenza, contestata alla contribuente dall'ufficio
finanziario.

Secondo il giudice d'appello, infatti, era stato correttamente ritenuto in

prime cure che l'ulteriore attività svolta dal componente del consiglio di amministrazione della compagine era "direttamente collegata all'attività societaria e volta alla produzione di reddito, adempiendo all'obbligo motivazionale e cogliendo la questione in punto inerenza dell'attività svolta nell'interesse della Società. A nulla rilevando eventuali incompatibilità di natura civilistica in capo all' A., che non limitano la deduzione di detti costi".

La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli [artt. 95](#) e [109](#) del tuir (nella nuova numerazione), censura la decisione per aver affermato la piena deducibilità di emolumenti asseritamente corrisposti all'amministratore delegato di una società, dotato di amplissimi poteri di rappresentanza ed amministrazione della stessa, al quale veniva altresì corrisposto un compenso per tale carica, commisurato in misura percentuale ai ricavi della società, ed assume che tali emolumenti sarebbero, al contrario, indeducibili dal reddito della società contribuente, in virtù del principio di necessaria inerenza di tutti i costi, ai sensi della seconda disposizione in rubrica, nonché dei principi in materia di deducibilità delle spese di lavoro ai sensi della prima disposizione in rubrica.

Con il secondo motivo denuncia omessa motivazione per non avere la sentenza impugnata "preso in considerazione la questione della prova del rapporto di subordinazione tra la società contribuente ed il proprio amministratore delegato (circostanza rilevante ai fini dell'[art. 366 bis](#) c.p.c.)".

I due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente legati, sono infondati, e per taluni aspetti inammissibili.

La critica che il ricorso muove alla sentenza d'appello è imperniata sulla incompatibilità, ovvero sulla inconciliabilità, della posizione di componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, incontestabilmente rivestita dall' A., con quella di lavoratore subordinato, alle dipendenze della medesima società.

Il Collegio anzitutto osserva che l'assunto è infondato, come in più occasioni questa Corte ha avuto modo di chiarire, sottolineando come incompatibilità con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società sia ravvisabile nella sola qualifica di amministratore unico di una società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione (Cass. n. 13009 del 2003); cane "la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima solo ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita (Cass. [n. 329](#) del 2002); e infine come "in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, [art. 62](#), - articolo largamente trasfuso nel "nuovo" [art. 95](#) del tuir) -, il quale esclude l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per il lavoro prestato e l'opera

svolta dall'amministratore unico di società di capitali" (Cass. n. 13009 del 2003).

Ciò detto, in secondo luogo non può tuttavia farsi a meno di rilevare che il giudice d'appello ha escluso la rilevanza di "eventuali incompatibilità di natura civilistica in capo all' A.", perchè esse "non limitano la deduzione di detti costi". Ed ha rigettato l'appello dell'ufficio, mandando assolto il giudice di primo grado che aveva considerato deducibili perchè inerenti i costi per lavoro dipendente in discorso.

"Correttamente", infatti, la Commissione provinciale aveva "ritenuto che l'ulteriore attività svolta dal componente del consiglio di amministrazione era direttamente collegata all'attività societaria e volta alla produzione di reddito, adempiendo all'obbligo motivazionale e cogliendo la questione in punto inerenza dell'attività svolta nell'interesse della società".

La ratio decidendi della sentenza, incentrata sulla ritenuta effettività ed inerenza di quei costi, non sembra dunque essere stata colta dal ricorso dell'Agenzia, la quale, in ogni caso, non ha svolto nei confronti di essa adeguate censure.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano cane in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2015